

CONVENZIONE-TIPO PER L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI PLUG-IN SU AREE DI PROPRIETA' COMUNALE INCLUSE NEL PIANO INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI (Piano IdR)

Tra il Comune di Ronco Briantino C.F.: 03611890157 Partita IVA n. 00758680961, rappresentato dal Responsabile del Settore Polizia Locale e Suap Michele Coriale, nato a Crotona il 20/10/1969 C.F.: CRLMHL69R20D122H, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede comunale, che qui stipula in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta (di seguito il **COMUNE**) da una parte;

e con sede in nella persona di P.Iva..... domiciliato presso (di seguito **l'OPERATORE**) dall'altra parte;

di seguito definite congiuntamente le “**Parti**” e disgiuntamente la “**Parte**”.

1. PREMESSO CHE

a) in Europa, una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) pubblicato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA;

b) a far data dal 2010 la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica con l'obiettivo principale di ridurre l'inquinamento atmosferico, al fine di tutelare la salute dei cittadini e migliorare l'ambiente circostante;

c) un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio; il Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad Energia elettrica definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali;

d) l'Amministrazione Comunale di Ronco Briantino pone tra i suoi obiettivi prioritari quello di garantire sempre maggiori servizi al cittadino, valorizzando l'aspetto ambientale e di vivibilità degli spazi pubblici, favorendo lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie innovative in ambito di mobilità sostenibile, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l'ambiente circostante;

e) negli ultimi anni, sul tema della mobilità sostenibile ed in particolare di quella elettrica anche in Italia, come nel resto dell'Europa, si è assistito ad un forte trend di crescita nella vendita di veicoli ibridi/elettrici a basse e zero emissioni che presentano grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico, con applicazioni alla mobilità privata su due e quattro ruote, al trasporto pubblico, alla logistica ed alla gestione delle flotte;

f) la diffusione dei veicoli elettrici porta con sé l'esigenza di sviluppare una rete di punti di ricarica alternativa o aggiuntiva a quella convenzionale da combustibili fossili. La stessa Unione europea

sollecita interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera attraverso la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici, quale obiettivo prioritario ed urgente al fine di tutelare la salute e l'ambiente.

2. VISTO CHE

a) il contesto normativo europeo e nazionale si è evoluto in modo rilevante tra il 2014 e il 2016 a seguito della approvazione della Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita con D.Lgs 257/2016) sul tema della realizzazione di un'infrastruttura per i "combustibili alternativi". Con tale Direttiva si stabilisce un quadro comune di misure e requisiti minimi per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione, per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici (anche a due ruote), con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico, sull'ambiente e sulla salute dei cittadini; b) l'inquadramento normativo definito dalla Direttiva 2014/94/UE si basa sul principio che lo sviluppo e l'esercizio delle infrastrutture di ricarica (IdR) in luoghi accessibili al pubblico dovrebbero essere ispirati ai principi di un mercato concorrenziale, con accesso aperto a tutti i soggetti che possiedono e gestiscono punti di ricarica in luoghi aperti al pubblico. Gli aspetti rilevanti derivanti dal recepimento della Direttiva 2014/94/UE, come evidenziato dalla stessa ARERA, sono:

- per il proprietario di un veicolo elettrico deve essere possibile effettuare la ricarica in qualsiasi punto "senza dover stipulare un contratto con il fornitore di energia elettrica o gli Operatori di ricarica", quindi con mezzi di pagamento ordinari;
- per i distributori di energia elettrica, vi è l'obbligo di cooperare su base non discriminatoria con qualsiasi operatore dei punti di ricarica accessibili al pubblico;
- per gli Operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico, il fatto che essi sono considerati, ai fini dell'applicazione delle accise e quindi del servizio di misura dell'energia elettrica, consumatori finali dell'energia elettrica utilizzata per la ricarica dei veicoli elettrici;

c) La proposta per un nuovo regolamento europeo sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (AFIR) in via di adozione, fisserà obiettivi di diffusione obbligatori per l'infrastruttura di ricarica elettrica e di rifornimento di idrogeno nel settore stradale, per la fornitura di elettricità da terra nei porti marittimi e lungo vie navigabili interne e per la fornitura di elettricità agli aeromobili in stazionamento. Inoltre prevede che, a partire dal 2025, lungo la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) dovranno essere installate ogni 60 km stazioni di ricarica rapida di almeno 150 kW;

d) il "Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad Energia elettrica" (PNIRE) che costituisce parte integrante del D.Lgs. 257/2016, previsto all'art. 17 septies del DL 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, ha come oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica nonché interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle medesime reti;

e) con il "Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima" (PNIEC) vengono stabiliti obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO₂, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento;

f) il DL 76/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020 e s.m.i., ha introdotto, all’art.57, nuove disposizioni per la semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici;

g) come previsto al comma 7 art.57 del DL 76/2020, i comuni disciplinano con propri provvedimenti la programmazione dell’installazione, della realizzazione e della gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso tenendo conto del fabbisogno di punti di ricarica sul proprio territorio;

h) Ai sensi del comma 8 art.57 del DL 76/2020, i comuni possono consentire, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti, da assegnare mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie;

i) Al comma 9 art.57 del DL 76/2020, è stabilito che i comuni possano prevedere la riduzione o l’esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da fonti di energia rinnovabile;

j) con le “Linee guida per l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici” approvate con DGR n. X/4593 del 17/12/2015, Regione Lombardia ha fornito indicazioni per la realizzazione di infrastrutture di ricarica in merito alle scelte tecniche da perseguire, alle priorità da considerare, ai requisiti tecnici da rispettare a seconda della tipologia di installazione;

k) con Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ è stato approvato il “Piano Infrastrutture di Ricarica per veicoli elettrici e ibridi plug-in” (Piano IdR) unitamente alla Convenzione-tipo, sulla base della quale si dovrà procedere alla stipula di specifiche convenzioni per la realizzazione e la gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici ed ibridi plug-in sul territorio di Vimercate, con gli Operatori qualificati ed interessati.

3. TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art.1 – PREMESSE

Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, d’ora innanzi “CONVENZIONE”, ed hanno determinato il consenso delle Parti.

Art.2 – OGGETTO

Con la presente CONVENZIONE le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito all’installazione su suolo pubblico di Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici o ibridi plug-in finalizzata alla realizzazione ed all’implementazione di una rete di ricarica mirata a soddisfare la domanda espressa sul territorio comunale.

Art.3 - IMPEGNI DA PARTE DELL’OPERATORE

L’OPERATORE ricopre il ruolo di E-Mobility Service Provider (eMSP) e Charging Point Operator (CPO), ovvero il soggetto che installa e gestisce l’infrastruttura di ricarica (IdR) composta da uno o più punti di ricarica per la mobilità elettrica da un punto di vista tecnico e operativo, controllandone gli accessi e occupandosi della gestione quotidiana dell’infrastruttura, della sua manutenzione e delle eventuali riparazioni da compiere. In qualità di eMSP eroga il servizio di ricarica dalla stazione EVC agli utenti finali. Si occupa inoltre dell’autenticazione del cliente, della gestione del sistema di pagamento e dell’eventuale assistenza tecnica necessaria. In qualità di CPO è gestore e proprietario

delle IdR, curandone tutti gli aspetti tecnici e operativi, ivi inclusa l'eventuale assistenza tecnica agli utenti finali tramite call center dedicato. Inoltre, l'OPERATORE garantisce l'interoperabilità delle IdR, mettendole a disposizione sulle principali piattaforme di e-roaming, sia stipulando accordi di interoperabilità diretta con i principali eMSP di mercato sia con propri strumenti (es. APP) e autonome politiche commerciali, erogando i servizi di ricarica agli utenti finali, occupandosi dell'autenticazione del cliente e della gestione del pagamento. Tutti i modelli di IdR che verranno installati e gestiti dall'OPERATORE saranno dotati delle più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota e in grado di rispondere alle esigenze attuali e future della mobilità elettrica.

L'OPERATORE provvederà a propria cura e spese, direttamente o attraverso proprie società controllate e/o collegate, ovvero propri fornitori/appaltatori, in particolare alle seguenti attività:

- a) progettare le "Aree dedicate", composte dall'IdR e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
- b) richiedere le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'installazione delle IdR;
- c) provvedere all'installazione di tutte le IdR concordate, e riportate nell'Allegato A, che resteranno di proprietà dell'OPERATORE stesso, nelle tempistiche stabilite al successivo art.12;
- d) esercire e gestire le IdR da remoto tramite piattaforma dedicata;
- e) attivare contatori dedicati e intestarli a sé con relativo pagamento dell'utenza;
- f) provvedere all'esecuzione di tutti gli interventi di adeguamento e di ripristino dell'area di sosta dedicata, necessari per l'installazione dell'IdR, compresa la realizzazione e la manutenzione di opportuna segnaletica verticale ed orizzontale;
- g) mantenere le IdR compresa la segnaletica orizzontale e verticale di cui al punto f), al fine di garantirne il perfetto funzionamento, prevedendo un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria e adeguando tutta la strumentazione delle infrastrutture agli obblighi normativi ed agli standard tecnologici del settore o che dovessero rivelarsi necessarie per il buon funzionamento delle infrastrutture, per l'intera durata della CONVENZIONE;
- h) provvedere a tutte le attività di collaudo delle IdR e delle aree di sosta;
- i) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle IdR;
- j) rimuovere le IdR e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui subentri un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o regolamento;
- k) qualora il COMUNE dovesse richiedere lo spostamento o la soppressione di una infrastruttura di ricarica per interferenza con altri servizi o altre ragioni di pubblica utilità, l'OPERATORE darà seguito a tale richiesta, e il COMUNE si farà carico dei costi sostenuti per lo spostamento o la soppressione dell'Infrastruttura, escluso il costo residuo delle attrezzature e degli impianti riutilizzabili. Ove la soppressione sia disposta entro 5 anni dall'attivazione dell'IdR, all' OPERATORE spetterà anche un indennizzo pari al 10% dei ricavi annui rilevati nei precedenti 12 mesi, moltiplicato per il numero di anni o frazioni di anno mancanti ai 5, a far data dall'attivazione;
- l) produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il COMUNE da tutti i rischi derivanti dall'installazione e dall'uso delle attrezzature installate, che preveda adeguata garanzia di

responsabilità civile per danni causati a terzi durante tutto il periodo di Convenzione del suolo pubblico;

m) al termine del periodo di gestione, eseguire, a suo totale carico e senza diritto a rimborso di spesa alcuna, i lavori occorrenti per la rimozione delle opere insistenti sul suolo pubblico e per il ripristino dello stato dei luoghi anteriore alla Convenzione stessa;

n) acconsentire alla interdizione degli stalli di sosta durante i periodi nei quali le aree pubbliche, sulle quali sono installate le IdR, vengono utilizzate per manifestazioni organizzate o patrocinate dal COMUNE, ovvero per lavori stradali o infrastrutture connesse, entro il limite annuo di 60 giorni per ciascuna IdR, ad esclusione dei mercati periodici (settimanali, mensili etc) presenti in Via Mandelli 15. Ove l'interdizione ecceda i 60 giorni qui stabiliti, all'Operatore spetterà un indennizzo pari alla media dei ricavi giornalieri rilevati nei precedenti 12 mesi, moltiplicato per i giorni di ulteriore interdizione a partire dal 61esimo giorno;

o) rendicontare al COMUNE con cadenza annuale, entro il 01 aprile, in ordine all'operatività e utilizzo delle singole IdR, al 31/12 dell'anno precedente, con riferimento in particolare alla documentazione utile a certificare la provenienza di tutta l'energia erogata da fonti rinnovabili, al numero di ricariche effettuate, alla quantità di energia erogata, ai ricavi annui, agli interventi manutentivi effettuati ed al numero di giorni di inattività dell'impianto per malfunzionamento. Nei casi di prolungata inattività, il gestore sarà tenuto a darne adeguata motivazione;

p) predisporre un Piano delle Manutenzioni previste per ciascun punto di ricarica installato, in cui vengano esplicitati tempistiche, frequenze e interventi atti a garantire l'erogazione di un servizio continuativo e senza interruzioni, oltre lo stretto necessario per le manutenzioni stesse, con l'indicazione del soggetto che provvederà della gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica;

Art.4 - IMPEGNI DA PARTE DEL COMUNE

Il COMUNE si impegna a:

a) mettere a disposizione dell'OPERATORE, alle condizioni previste all'art.10 e per il periodo di tempo indicato all'art.11, le porzioni di suolo di proprietà comunale, concordate tra le parti e ritenute idonee sia dal punto di vista della funzionalità che della visibilità, oltre ad imporre la sosta riservata, per i veicoli che usufruiranno del servizio di ricarica, negli stalli di parcheggio relativi ad ogni IdR installata così come meglio individuati e specificati nell'Allegato A. Si precisa che le posizioni indicate sono da considerarsi come ubicazioni definitive e potranno essere modificate o riviste solo qualora si riscontrassero difficoltà tecniche segnalate dal DSO o imprevisti, che portino ad individuare una soluzione alternativa migliore di quella individuata. Le aree di installazione e il numero di IdR si intenderanno concordate tra le Parti e stabilite in maniera puntuale in seguito ad invio da parte dell'OPERATORE al COMUNE di istanza per la Convenzione di occupazione di suolo pubblico, dei progetti esecutivi di ciascuna installazione e successivamente al rilascio delle relative autorizzazioni da parte dei competenti uffici comunali.

b) assicurare la collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie, per quanto di propria competenza, per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità dell'OPERATORE, con la finalità di rispettare le scadenze convenute tra le parti. Si precisa che il rilascio delle Concessioni di occupazione di suolo pubblico, avverrà in ogni caso ad

esito positivo dei procedimenti istruttori, anche unificati, per la verifica degli aspetti tecnici, vincolistici, pianificatori, ambientali e viabilistici legati alla installazione, posizionamento definitivo ed all'esercizio delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici

Art.5 - CARATTERISTICHE TECNICO-GESTIONALI MINIME DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA

Le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici installate dall' OPERATORE, in linea con le disposizioni contenute all'art.5 delle "Linee guida per l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici" approvate da Regione Lombardia con DGR n.X/4593 del 17/12/2015, dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

- a) configurazione del sistema di ricarica accessibile al pubblico di tipo "Normal Power " e "High Power " così come descritto al comma 5.1.1 dell'art.5 della DGR n.X/4593 del 17/12/2015 e s.m.i;
- b) potenza erogabile per i sistemi di ricarica "Normal ed High Power" così come descritto al comma 5.1.2 dell'art.5 della DGR n.X/4593 del 17/12/2015 s.m.i;
- c) essere dotate di prese e connettori secondo le indicazioni contenute al comma 5.1.3 dell'art.5 della DGR n.X/4593 del 17/12/2015 s.m.i;
- d) permettere la comunicazione con il veicolo e con il sistema di Back-end utilizzando i protocolli ed i parametri previsti dal comma 5.1.4 dell'art.5 della DGR n.X/4593 del 17/12/2015 s.m.i., compreso registrare e trasmettere i dati relativi alle ricarica effettuate;
- e) essere accessibili agli utenti, l'attività di ricarica assicurata continuativamente tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24 e dovranno essere adottate soluzioni per l'accesso ed il pagamento indicate al comma 5.1.5 dell'art.5 della DGR n.X/4593 del 17/12/2015 s.m.i. Particolare attenzione dovrà essere dedicata all'implementazione della funzione di "Roaming" con altri operatori, anche rendendo disponibili le IdR ad altri provider del servizio di ricarica; f) garantire i servizi ausiliari rivolti al cliente finale previsti dal comma 5.1.6 dell'art 5 della DGR n.X/4593 del 17/12/2015 s.m.i.;
- g) essere dotate di un display in grado di fungere da interfaccia utente per supportare il cliente nella procedura di ricarica;
- h) garantire l'accesso alla procedura di ricarica tramite carta RFID;
- i) consentire la ricarica anche agli utilizzatori "occasionalmente" privi di tessere o non registrati ad alcun servizio quali, ad esempio, i turisti della città;
- j) per ogni infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici dovranno essere previsti N.2 stalli di sosta riservati per le operazioni di ricarica;
- k) erogare esclusivamente energia di provenienza certificata da fonti di energia rinnovabile.

Art.6 - ULTERIORI IMPEGNI E SERVIZI AGGIUNTIVI PROPOSTI DALL'OPERATORE

L'OPERATORE si impegna a garantire i seguenti servizi aggiuntivi: (se previsti o concordati, descrivere tali servizi ; ad esempio: tariffe agevolate, servizi fisici o digitali aggiuntivi, ulteriori servizi specificare).

Art.7 - REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA SULLE AREE DI RICARICA

L'utilizzo delle aree di ricarica sarà consentito ai soli veicoli elettrici o ibridi plug-in che effettuano le operazioni di ricarica. In caso di sosta a seguito di completamento della ricarica, l'OPERATORE potrà applicare agli eMSP una tariffa mirata a disincentivare l'utilizzo della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Ai sensi dell'art.158 del Codice della strada, tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257. Per i veicoli che non effettuano operazioni di ricarica, non collegati alla IdR, sarà previsto il divieto di sosta con rimozione. Il COMUNE si riserva di modificare successivamente la regolamentazione della sosta sulle aree di ricarica in base all'osservazione delle modalità reali di utilizzo del servizio.

Art.8 - SEGNALETICA E ARREDO URBANO DELLE AREE DI RICARICA

La segnaletica orizzontale e verticale da realizzarsi ai sensi dell'art.3 lett. f) in corrispondenza delle aree di ricarica, verrà stabilita dal COMUNE in conformità alle disposizioni del Codice della strada, Dlgs. N.285 del 30 aprile 1992, e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.p.r. n.495 del 16 dicembre 1992. La segnaletica orizzontale dovrà essere ripristinata indicativamente con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta il COMUNE dovesse ravvisarne e comunicarne la necessità. L'OPERATORE dovrà dare comunicazione dell'avvenuto ripristino mediante comunicazione scritta al COMUNE.

Art.9 - PUBBLICITÀ

Non sarà consentita l'installazione di pannelli a scopo pubblicitario, mentre verrà consentito l'uso di grafiche mirate a fornire informazioni legate all'utilizzo del servizio di ricarica concordate con il COMUNE insieme a quanto già previsto all'art.8. In caso di violazione di quanto sopra, il COMUNE disporrà la rimozione dei pannelli con spese a carico dell'OPERATORE.

Art.10 - PROVENTI E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LA CORRENTE EROGATA E QUANTIFICAZIONE DEL CANONE DI CONVENZIONE

Il COMUNE non otterrà alcun provento dalla vendita dell'energia effettuata tramite le infrastrutture installate. L'Operatore potrà determinare autonomamente la tariffa di vendita dell'energia nel rispetto delle normative vigenti in materia. Tale tariffa non potrà essere superiore a quella stabilita da ARERA di cui all'art.57 comma 12 del DL.76/2020 convertito dalla L.120/2020 e non dovrà comunque essere superiore a quella massima applicata nelle città capoluogo di provincia. Inoltre come previsto all'art.57 comma 12-ter del DL.76/2020, qualora l'Operatore scegliesse di avvalersi delle misure tariffarie di cui al comma 12 del DL.76/2020, è tenuto a trasferire il beneficio agli utilizzatori finali del servizio di ricarica.

L'OPERATORE si impegna ad applicare le eventuali agevolazioni tariffarie, specifiche per le infrastrutture installate nel comune di Ronco Briantino, indicate all'art.6. Per la Convenzione degli spazi pubblici destinati all'installazione delle IdR, ai sensi dell'art.57 comma 9 del DL.76/2020, all'OPERATORE non verrà richiesto alcun canone di occupazione di suolo pubblico, poichè le infrastrutture di ricarica dovranno erogare energia di provenienza certificata da fonti di energia rinnovabile e saranno installate su aree già individuate nel Piano IdR approvato con Delibera n. del

Art.11 - MODALITÀ E DURATA DELL'ACCORDO

La presente CONVENZIONE è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata dianni, fatto salvo quanto previsto all'art.3 lett. j) e lett. k). Al termine di tale periodo, l'OPERATORE dovrà procedere entro e non oltre 30 giorni alla disinstallazione delle infrastrutture di ricarica, con completo

ritiro e smaltimento dei manufatti, nonché al ripristino del suolo a regola d'arte, a propria cura e spese così come meglio specificato all'art.3 lett. m), salvo diversa disposizione da parte del COMUNE.

Nel caso in cui l'OPERATORE non proceda a liberare le aree, il COMUNE provvederà ad eseguire gli interventi di ripristino, detraendone i costi dalla polizza fidejussoria di cui all'art.14.

Art.12 - TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE delle IdR, delle AREA DI SOSTA e della SEGNALETICA

L'OPERATORE dovrà provvedere a presentare richiesta di autorizzazione al distributore locale per l'installazione di tutte le IdR oggetto di accordo, così come indicato e concordato nell'Allegato A, e secondo il Cronoprogramma di massima contenuto nell'Allegato B, entro 30 giorni dalla data di firma della presente CONVENZIONE, dandone comunicazione al COMUNE. Oltre tale termine si procederà alla risoluzione anticipata della convenzione ai sensi dell'art.17.

Nello specifico si impegna all'installazione e collaudo finale di N..... IdR Normal Power non oltre 7 mesi dalla data di firma della presente CONVENZIONE. Si impegna altresì all'installazione e collaudo finale di N..... IdR High Power non oltre 12 mesi dalla data di firma della presente CONVENZIONE. Tale intervallo temporale è da considerarsi comprensivo delle tempistiche legate al rilascio di tutte le autorizzazioni amministrative, di tutte le opere necessarie per la messa in attività delle infrastrutture di ricarica, compresi i tempi di allaccio determinati dal distributore. Si precisa che indipendentemente dalla data di installazione delle infrastrutture di ricarica, la durata della Convenzione rimane fissata in n..... anni (dalla data di sottoscrizione del presente atto).

Art.13 - STANDARD DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SERVIZIO e REPORT SULL'UTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE

L'OPERATORE si impegna come indicato all'art.3 lett. g) ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria legati sia alle IdR che a tutta l'area di sosta compresa la segnaletica, per garantirne il perfetto funzionamento, prevedendo uno specifico Piano delle Manutenzioni per ogni IdR installata come previsto alla lettera p) del precedente art.3. Si impegna altresì ad adeguare tutta la strumentazione agli obblighi normativi ed agli standard tecnologici di settore.

Qualora si verifichi un malfunzionamento delle infrastrutture di ricarica che pregiudichi l'erogazione del servizio anche se dovuto a cause esterne chiaramente imputabili a soggetti terzi, quali atti vandalici o incidenti, tale malfunzionamento dovrà essere risolto entro 7 giorni naturali consecutivi dall'avvenuto accertamento da parte dell'OPERATORE o richiesta di intervento da parte del COMUNE o di soggetti terzi. Nel caso in cui l'interruzione del servizio superi le 48 ore l'OPERATORE si impegna a comunicare tempestivamente al COMUNE tale malfunzionamento ed i tempi certi di ripristino.

Come previsto all'art.3 lett. o) L'OPERATORE dovrà inviare al COMUNE un report nel quale vengano indicati almeno per ogni IdR installata il numero di ricariche effettuate, la quantità di energia erogata nelle diverse fasce orarie giornaliere, tutti gli interventi manutentivi eseguiti, previsti dal Piano delle Manutenzioni di ogni singola IdR e tutti i casi di malfunzionamento registrati e le relative operazioni di ripristino. Il Report potrà contenere ulteriori dati e rielaborazioni secondo modalità definite tra le parti e con i contenuti minimi indicati al precedente art. 3 lettera o).

Art.14 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI, PER IL RIPRISTINO DELLE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE e MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

L'OPERATORE, a garanzia degli obblighi assunti e di eventuali danni e ripristini, presta adeguata garanzia finanziaria pari a € 3.000,00 (tremila/00) per ogni IdR da installare e avente un valore complessivo di € (.....), mediante polizza fideiussoria n. in data emessa da soggetti autorizzati ai sensi del T.U.B. n.385/1993 con scadenza incondizionata, con garanzia di automatico rinnovo, fino alla restituzione dell'originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del COMUNE. La fidejussione dovrà prevedere l'espressa rinuncia al diritto di preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.) e la rinuncia al beneficio del termine (art. 1957 c.c.), nonché l'impegno ad effettuare i versamenti entro 30 giorni dalla richiesta del COMUNE. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere di ripristino previste nella presente CONVENZIONE e di regolarità di ogni altro adempimento connesso e comunque non prima del termine di durata del servizio indicato all'art.11. L'OPERATORE presta adeguata copertura assicurativa con polizza RCT n. in data emessa da soggetti autorizzati ai sensi del T.U.B. n.385/1993 con scadenza incondizionata, che tenga indenne il COMUNE da tutti i rischi derivanti dall'installazione e dall'uso delle attrezzature installate, con un massimale non inferiore ad € 3.000.000 (tremilioni/00) e con adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi (incluso il comune di Ronco Briantino) durante tutto il periodo di Convenzione del suolo pubblico, quanto non coperto dall'assicurazione ed eventuali franchigie e/o scoperti di polizza, saranno comunque a carico dell'Operatore.

Art.15 - COSTI

Ciascuna parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione della presente CONVENZIONE.

Art.16 - PENALI

Con riferimento all'Art.8, qualora l'Amministrazione richiedesse il rifacimento della segnaletica orizzontale degli stalli di sosta e questo non fosse eseguito entro 30 giorni dalla richiesta di intervento, l'OPERATORE dovrà corrispondere al COMUNE per ogni stallo di sosta la cui segnaletica non sia stata ripristinata, una penale di euro 50 (cento) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo, rispetto al suddetto termine. Decorsi 15 giorni oltre il termine suddetto senza che l'OPERATORE abbia effettuato gli interventi di rifacimento della segnaletica, il COMUNE provvederà ad eseguire tali lavori detraendone i costi dalla polizza fidejussoria di cui all'art.14, con conseguente obbligo di reintegro della polizza in capo all'Operatore.

Qualora l'OPERATORE non rispettasse quanto previsto dall'art.13 della presente CONVENZIONE, con particolare riferimento al ripristino del corretto funzionamento del servizio in caso di malfunzionamento o atto vandalico, lo stesso dovrà corrispondere al COMUNE una penale di euro 50 (cinquanta) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo rispetto alle tempistiche di ripristino stabilite.

Nel caso in cui l'interruzione del servizio si prolunghi per oltre 30 giorni rispetto alle tempistiche di ripristino di cui all'art.13, per cause o circostanze non imputabili a soggetti terzi o ad eventi impreveduti o a cause di forza maggiore, si procederà ai sensi dell'art.17 con la risoluzione anticipata della convenzione.

In caso di non rispetto degli obblighi previsti all'art.3 lett. o), l'OPERATORE, dovrà corrispondere una penale pari ad euro 50(cinquanta) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo dal termine previsto per la consegna della reportistica o della documentazione che attesti la provenienza certificata dell'energia erogata dalle IDR da fonti di energia rinnovabile.

Nel caso in cui venga accertato che l'energia erogata dall'OPERATORE tramite i punti di ricarica, non abbia provenienza certificata da energia rinnovabile, si applicherà una penale pari al canone di occupazione del suolo pubblico o della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche maggiorato del 30% a titolo sanzionatorio, così come previsto al comma 10 dell'art.57 del DL 76 del 16 luglio 2020.

Art.17 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE

La presente CONVENZIONE dovrà considerarsi risolta anticipatamente se l'OPERATORE si ritrovi in uno dei seguenti casi:

- 1) non rispetti uno degli impegni indicati all'art.3 dalla lett. a) alla lett. k);
- 2) non proceda con l'installazione e la gestione delle IdR secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'Art.5;
- 3) non garantisca la fornitura degli ulteriori servizi concordati con le modalità descritte all'art.6;
- 4) non rispetti le tempistiche previste all'art.12;

Qualora, in caso di risoluzione della convenzione, siano già in funzione tutte o parte delle IdR previste dal presente accordo, l'OPERATORE potrà decidere se:

- OPZIONE A. continuare a gestire le IdR già installate e funzionanti corrispondendo il canone di occupazione maggiorato del 30% per tutto il periodo di durata della Convenzione all'occupazione del suolo pubblico. Resta inteso che per le aree su cui non vengano installate le IdR concordate o sulle quali dovesse comunque verificarsi un malfunzionamento delle IdR già realizzate, determinato dall'inosservanza degli impegni previsti all'art.3 lett. g), tale da pregiudicare l'erogazione del servizio ed il mancato rispetto degli standard di cui all'art.13, il COMUNE potrà revocare la Convenzione per l'occupazione del suolo pubblico e l'OPERATORE dovrà procedere alla disinstallazione delle infrastrutture di ricarica ed al completo ritiro e smaltimento dei manufatti, nonché al ripristino del suolo, a propria cura e spese, così come meglio specificato all'art.3 lett. m). Nel caso l'OPERATORE non proceda a liberare le aree, il COMUNE provvederà ad eseguire direttamente gli interventi di ripristino, detraendone i costi dalla polizza fidejussoria di cui all'art.14.
- oppure
- OPZIONE B.
- procedere alla disinstallazione delle infrastrutture di ricarica ed al completo ritiro e smaltimento dei manufatti, nonché al ripristino del suolo, a propria cura e spese, così come meglio specificato all'art.3 lett. m). In tal caso la Convenzione per l'occupazione di suolo pubblico si riterrà revocata. Qualora l'OPERATORE non proceda a liberare le aree, il COMUNE provvederà ad eseguire direttamente gli interventi di ripristino, detraendone i costi dalla polizza fidejussoria di cui all'art.14.

La revoca della Convenzione, con conseguente risoluzione automatica della Convenzione, potrà essere applicata anche in caso di reiterato, per più di 3 volte, mancato rispetto di quanto previsto all'Art.8.

Il COMUNE avrà in ogni caso la facoltà di assegnare ad altri operatori le aree la cui Convenzione è stata revocata per le ragioni di cui sopra.

La risoluzione della CONVENZIONE non potrà essere applicata nel caso in cui le violazioni accertate siano imputabili a cause di forza maggiore.

Art.18 - NON ESCLUSIVITÀ

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui alla CONVENZIONE con terze Parti o altri Enti Pubblici. Le Parti non avranno nulla a pretendere, visto l'interesse pubblico sotteso, anche in caso di incremento della domanda, che richieda un potenziamento della rete o in considerazione di specifici fabbisogni sottesi ad interessi pubblici.

Art.19 - COMUNICAZIONE

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione all'infrastruttura di ricarica di cui alla presente CONVENZIONE. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto o esecuzione né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo alla presente CONVENZIONE, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

Art.20 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il COMUNE prende atto e accetta che l'OPERATORE è il solo e unico titolare del know how relativo alla tecnologia e ai sistemi, brevettati o meno, riguardanti (i) la ricarica dei veicoli elettrici, compresi l'Infrastruttura di Ricarica e (ii) il sistema di gestione (inclusi tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche, il software, il know-how, i brevetti, gli eventuali modelli di utilità, oltre a qualsiasi documento tecnico che faccia riferimento a quanto detto), che saranno rispettivamente sviluppati e fatti evolvere anche in relazione alla presente CONVENZIONE. Ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione della CONVENZIONE resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra. Ciascuna Parte si impegna a rispettare scrupolosamente la confidenzialità di tali dati e informazioni, nonché le prescrizioni applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto della presente CONVENZIONE che in quelle da esso discendenti o ad esso connesse.

Art.21 - RISERVATEZZA

La presente CONVENZIONE, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù della suddetta CONVENZIONE, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica alle informazioni necessarie al controllo degli obblighi derivanti dalla CONVENZIONE e quelle già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione della CONVENZIONE

Art.22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente accordo nonché per la gestione di tutte le attività amministrative e contabili conseguenti e correlate. Le basi giuridiche di riferimento sono previste dal Regolamento UE 679/2016 ed in particolare:

- 1) l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o l'adempimento di misure precontrattuali richieste dallo stesso, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b);
- 2) l'adempimento di un obbligo di legge, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. c).

Il conferimento di tali dati è obbligatorio per l'espletamento delle finalità descritte e l'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di dare esecuzione al presente accordo e di adempiere agli obblighi previsti dalla legge.

I dati forniti saranno trattati dal personale dell'ente appositamente istruito per gli adempimenti di competenza. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge. Non è previsto il trasferimento di dati al di fuori dell'Unione Europea.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato può far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, tra i quali: il diritto di accesso, di rettifica, di limitazione, di cancellazione e di opposizione al trattamento, con le modalità e i limiti previsti dal Regolamento UE 679/2016.

L'interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Il Titolare del trattamento dei dati è il comune di Ronco Briantino contattabile al seguente indirizzo e-mail pec: **comune.roncobriantino@legalmail.it** a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:

Art.23 - LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE

La presente CONVENZIONE sarà governata e interpretata secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente CONVENZIONE o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Monza.

Qualsiasi modifica o deroga del presente CONVENZIONE dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

La CONVENZIONE, che è stata liberamente negoziata tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritta in due originali, uno per ciascuna Parte.

Art.24 - RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal presente CONVENZIONE, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art.25 - REGISTRAZIONE Il presente contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata autenticata, e sottoposto a registrazione nel caso in cui l'imposta di registro, ai sensi dell'art. 2 della tariffa parte seconda del D.P.R. 131/1986, risulti pari o superiore a Euro 200,00=. Diversamente, il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata non autenticata e verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso così come previsto dall'art. 5 comma 2 della tariffa parte prima del D.P.R. 131/1986;

Art.26 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente CONVENZIONE dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti indirizzi:

Per l' OPERATORE

Referente:

Indirizzo:

E-mail:

Numero di telefono:

Per il Comune di Ronco Briantino

Referente.

Indirizzo:

E-mail:

Numero di telefono:

Art.27 - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231

In coerenza con le norme ed i principi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, del codice penale italiano, dell'US Foreign Corrupt Practices Act, dello UK Bribery Act 2010, dei trattati internazionali anticorruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione nonché di ogni altra normativa anticorruzione comunque applicabile alle Parti, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi dall'offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui alla CONVENZIONE, di conseguire un vantaggio o beneficio improprio e/o per influenzarne un atto, una decisione o un'omissione.

Con riguardo all'esecuzione del CONVENZIONE, ciascuna delle Parti si impegna altresì ad astenersi dall'accettare offerte e/o promesse, comunque denominate, di denaro o altra utilità in violazione delle norme e convenzioni citate al precedente comma.

L'inosservanza, anche parziale, delle pattuizioni di cui al presente articolo costituirà grave inadempimento della CONVENZIONE e darà facoltà a ciascuna Parte non inadempiente di risolverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, mediante lettera raccomandata a/r. In tale evenienza la Parte inadempiente terrà l'altra Parte indenne e manlevata avverso qualsiasi danno, costo onere o spesa, comunque denominato, in cui essa dovesse incorrere, anche per effetto di pretese i terzi, in conseguenza dell'inadempimento.

Art.28 - DISPOSIZIONI FINALI La presente CONVENZIONE dovrà essere interpretata nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.

La CONVENZIONE è rivedibile e modificabile su richiesta delle parti.

Ronco Briantino,

Allegato A: Offerta tecnica contenente:

- A.1. Relazione tecnica con descrizione del progetto, Analisi traffico-mobilità con le motivazioni sottese alla scelta delle localizzazioni proposte;
- A.2. Caratteristiche e schede tecniche delle IdR da installare con riferimento ai requisiti minimi di cui alla DGR X/4593 del 2015 e s.m.i.i. “Linee guida per l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici”;
- A.3. Quadro economico contenente i costi complessivi suddivisi per la parte di investimento e per le parti di gestione e manutenzione successive;
- A.4. Piano delle Manutenzioni previste per ciascun punto di ricarica installato, in cui vengano esplicitati tempistiche, frequenze e interventi atti a garantire l'erogazione di un servizio continuativo e senza interruzioni, oltre lo stretto necessario per le manutenzioni stesse, con l'indicazione del soggetto che provvederà della gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica;

Allegato B: Cronoprogramma dell’intervento che, oltre alle tempistiche di inizio e fine lavori, contenga i tempi di operatività dell’infrastruttura di ricarica sia in termini tecnici (funzionalità) che di approntamento dell’area che ospita le IdR, e gli stalli di sosta riservati alla ricarica, così come previsto all’art. 17, comma 1 del D. Lgs. 257/2016;

Allegato C: Planimetria riportante la localizzazione delle infrastrutture di ricarica con l’indicazione puntuale delle coordinate di posizionamento;

Allegato D: Piano Tariffario completo di tutte le tariffe e le eventuali agevolazioni rivolte all'utenza.

Allegato E: Autodichiarazione sul possesso dei requisiti ex art.80 D. Lgs. 50/2016 (Allegato C);

Il Responsabile Ufficio tecnico del Comune di Ronco Briantino (COMUNE)
..... L'Amministratore Unico (OPERATORE)
..... (Documento firmato digitalmente ai sensi della
normativa vigente)

APPROVAZIONE CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera a) del Regolamento comunale per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e per la stipula dei contratti, la, rappresentata da _____, in qualità di _____ approva specificatamente controfirmando il presente atto digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile, le seguenti clausole: articolo 16) Penali; articolo 17) Risoluzione anticipata della convenzione; articolo 23) Legislazione applicabile, controversie, foro e varie

L'Amministratore Unico (OPERATORE)

.....